



Rubrica: Atti legislativi e diritti politici
Sottorubrica: Elezioni e votazioni
Data di pubblicazione: KABTI 02.10.2023
Numero di pubblicazione: PR-TI60-0000000065

Ente di pubblicazione
Repubblica e Cantone Ticino, Piazza Governo 6, 6500 Bellinzona

Avvisi sulle elezioni e sulle votazioni: Decreto di convocazione delle assemblee dei Comuni componenti il Circolo di Balerna e l'assemblea del Comune di Faido per il Circolo di Faido per l'elezione dei Giudici di pace supplenti dei rispettivi Circoli

Elezione Giudice di pace supplente del Circolo di Balerna e del Circolo di Faido

Decreto di convocazione delle assemblee dei Comuni componenti il Circolo di Balerna e l'assemblea del Comune di Faido per il Circolo di Faido per l'elezione dei Giudici di pace supplenti dei rispettivi Circoli

La Cancelleria dello Stato

preso atto delle dimissioni della signora Stefania Capoferri-Bernardoni, 22 ottobre 1967, Balerna, con effetto al 31 gennaio 2024, dalla carica di Giudice di pace supplente del Circolo di Balerna;

visto che la posizione di Giudice di pace supplente del Circolo di Faido risulta tutt'ora vacante a seguito della mancata presentazione di candidature;

tenuto conto di quanto sopra si rende pertanto necessario stabilire una data per l'elezione;

richiamati la Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) del 10 maggio 2006, la Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) del 19 novembre 2018 e il Regolamento sull'esercizio dei diritti politici (REDP) del 5 giugno 2019 nonché ogni altra disposizione applicabile;

decreta:

1. Convocazione delle assemblee e data dell'elezione (articolo 14 cpv. 1 LEDP)

Le assemblee dei Comuni componenti il Circolo di Balerna e l'assemblea del Comune di Faido per il Circolo di Faido, sono convocate per il giorno di **domenica 3 marzo 2024** perché procedano, con il sistema della maggioranza assoluta, all'elezione dei Giudici di pace supplenti dei rispettivi Circoli.

2. Catalogo elettorale (articoli 5 e seguenti LEDP; 2 e seguenti REDP)

Per l'elezione del Giudice di pace supplente fa stato la pubblicazione del catalogo elettorale avvenuta durante il mese di gennaio 2024 e le successive variazioni. Il catalogo elettorale dovrà essere aggiornato fino al quinto giorno antecedente la votazione. Potrà essere consultato da ogni avente diritto di voto durante gli orari di apertura della Cancelleria comunale.

3. Uffici elettorali comunali e locali di voto

In ogni Comune le operazioni di voto si svolgono negli uffici elettorali designati dal Municipio. Si richiamano in particolare gli articoli 16, 20, 28 e seguenti LEDP, circa l'istituzione, la composizione e le competenze degli uffici elettorali, la designazione e l'attività delle persone delegate dei gruppi nonché le modalità delle operazioni di voto e dell'espressione del voto (articolo 26 LEDP).

4. Giorni e orari di voto (articolo 19 LEDP)

La votazione avrà luogo **domenica 3 marzo 2024 e negli altri giorni stabiliti dal Municipio**. Gli aventi diritto di voto sono invitati a consultare gli avvisi allegati al materiale

di voto, l'albo comunale oppure a rivolgersi alla Cancelleria comunale per conoscere i giorni e gli orari di apertura degli uffici elettorali.

5. Presentazione delle candidature (articoli 44 e seguenti LEDP; 29 e seguenti REDP)

Le proposte di candidatura devono essere presentate a mano, preferibilmente su appuntamento, in un esemplare originale, alla Cancelleria dello Stato, Bellinzona, firmate da almeno 30 aventi diritto di voto (cittadine e cittadini attivi domiciliati nel Circolo) **entro le ore 18.00 di lunedì 11 dicembre 2023.**

Le candidate e i candidati devono essere unicamente designati con cognome, nome, data completa di nascita e domicilio. È eleggibile alla carica ogni cittadino svizzero di 18 anni compiuti. La persona eletta non domiciliata in un Comune del Cantone deve prendervi domicilio entro tre mesi dal giorno della proclamazione. Il mancato rispetto comporta la decadenza della carica. Le persone candidate non possono firmare la proposta sulla quale essi sono designati. Ogni proposta non può contenere un numero di candidature superiore a quello degli eleggendi, né una persona candidata può figurare su più liste. Le persone proponenti devono sottoscrivere la proposta indicando di proprio pugno il **cognome, nome, data completa di nascita, domicilio e firma**. Un avente diritto di voto non può firmare più di una proposta di candidati e non può ritirare la sua firma dopo il deposito. Se un avente diritto di voto ha firmato più di una proposta il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata. I proponenti devono designare un rappresentante autorizzato ad agire e firmare in loro nome a ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. In mancanza di tale designazione si ritiene quale rappresentante il primo firmatario. Si richiamano gli articoli 49 e seguenti LEDP circa la modifica delle proposte e ogni altra notifica.

6. Dichiarazione di accettazione e obbligo di presentazione del casellario giudiziale (articoli 47 capoversi 2 e 3 LEDP)

Alla proposta di candidatura devono essere uniti i seguenti documenti:

- la dichiarazione di accettazione firmata in originale (la firma sulla proposta di candidatura vale quale dichiarazione di accettazione);
- l'estratto del casellario giudiziale in originale. È valido l'estratto del casellario giudiziale rilasciato **nei due mesi precedenti il termine di deposito della proposta di candidatura (dall'11 ottobre 2023)**. L'estratto del casellario giudiziale può essere presentato alla Cancelleria dello Stato anche in forma elettronica purché consenta all'autorità di verificarne l'autenticità.

7. Deposito della cauzione (articolo 48 LEDP)

All'atto del deposito della proposta di candidatura è dovuta una cauzione di fr. 500.00.

Per ogni proposta è rilasciata una dichiarazione attestante l'ora, la data e il numero progressivo del deposito. La cauzione è restituita se la persona candidata è stata eletta o se è ammessa al turno di ballottaggio o se l'elezione avviene in forma tacita.

8. Ritiro di proposte e candidature (articolo 50 LEDP)

I tre quinti delle persone proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso delle persone candidate, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l'elezione tacita, **entro le ore 18.00 di mercoledì 27 dicembre 2023** (festivi: lunedì 25 dicembre e martedì 26 dicembre).

9. Proposte definitive, liste e candidature (articolo 51 LEDP)

Le proposte di candidatura diventano definitive **alle ore 18.00 di mercoledì 27 dicembre 2023**. Le proposte sono pubblicate con il nome delle persone proponenti nel Foglio ufficiale a cura della Cancelleria dello Stato.

10. Consegna del materiale di voto ai Municipi e trasmissione agli aventi diritto di voto

La consegna del materiale di voto ai Municipi è curata dalla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici.

11. Materiale di voto

L'avente diritto di voto in materia cantonale riceve al domicilio, contenuti nella **busta di trasmissione**, la scheda ufficiale di voto, la carta di legittimazione di voto, le istruzioni di voto e l'apposita busta per riporre la scheda votata, nella settimana da lunedì 5 febbraio a sabato 10 febbraio 2024.

12. Voto al seggio elettorale

L'avente diritto di voto che opta per l'esercizio del diritto di voto recandosi di persona all'Ufficio elettorale deve portare con sé la carta di legittimazione di voto in materia cantonale quale prova di non aver votato per corrispondenza e la scheda ufficiale ricevuta al domicilio.

13. Voto accompagnato (articolo 22 LEDP)

L'avente diritto di voto che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall'Ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina.

14. Voto per corrispondenza (articolo 23 LEDP)

L'avente diritto di voto che intende votare per corrispondenza **deve usare la stessa busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale** per inviare il materiale votato.

Attenzione a non tagliare e cestinare la busta! Rivolgersi in Cancelleria comunale per la sostituzione.

L'avente diritto di voto deve:

- compilare la scheda di proprio pugno;
- introdurre la scheda votata nell'apposita busta con la dicitura "Elezione Giudice di pace - Busta ufficiale voto per corrispondenza";
- compilare la carta di legittimazione di voto e **firmarla di proprio pugno in originale, senza ritagliarla**;
- inserire nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune la busta di voto con la scheda votata;
- immettere correttamente la carta di legittimazione di voto firmata in originale.

Avvertenza

Prima di sigillare la busta verificare che l'indirizzo di ritorno (**Cancelleria comunale**) sia **ben visibile** nella finestra della busta di trasmissione. È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.

15. **Trasmissione materiale di voto**

L'avente diritto di voto può inviare la busta di trasmissione:

- tramite il servizio postale;
- imbucandola nella buca delle lettere posta dinnanzi alla Cancelleria comunale (senza affrancatura);
- consegnandola a mano alla Cancelleria comunale (senza affrancatura).

Le schede votate che giungono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è fissato per le **ore 12.00 di domenica 3 marzo 2024**.

16. **Sanzioni penali**

È passibile di una pena detentiva sino a tre anni o di una pena pecuniaria chiunque violi l'articolo 282 (frode elettorale) o di una multa chiunque violi l'articolo 282bis (incetta di voti) del Codice penale svizzero.

17. **Espressione del voto (articolo 26 LEDP)**

Il voto deve essere espresso sulla scheda ufficiale. L'avente diritto di voto vota di proprio pugno apponendo una croce nella casella che affianca il nome della persona candidata prescelta (limite massimo consentito: un voto preferenziale).

18. **Custodia del materiale di voto (articoli 17 capoversi 5 e 6 LEDP)**

Il Municipio è responsabile della custodia del materiale di voto e del materiale votato e provvede affinché sia conservato in modo sicuro fino al termine delle operazioni di voto. Ad ogni sospensione delle operazioni di voto, le urne vengono aperte. Le schede votate all'Ufficio elettorale unitamente a quelle votate per corrispondenza vengono conteggiate per verificare se il loro numero corrisponde con gli elenchi votanti. Le schede sono rinchiuse in un plico sigillato, firmato dai membri dell'Ufficio elettorale e dai delegati dei gruppi.

19. **Motivi di nullità (articolo 41 LEDP)**

Sono nulle le schede che:

- portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee alla votazione o all'elezione;
- non sono ufficiali;
- sono illeggibili;
- sono compilate o modificate non a mano;
- nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali;
- portano il nome di persona che non è tra i candidati;
- portano un numero di candidati superiore al numero degli eleggendi.

Il cumulo e/o la cancellazione del nome di persone candidate non costituiscono motivo di nullità della scheda.

20. **Verbale e elenco votanti**

Il verbale e l'elenco delle persone votanti deve essere redatto giusta le norme di cui agli articoli 31 capoverso 3 LEDP e 20-21 REDP sui moduli che verranno preparati dalla Cancelleria dello Stato.

21. Spoglio comunale (articoli 32 e 33 LEDP)

L'ufficio elettorale, dal momento che rientrano le buste di trasmissione, può aprirle per registrare l'avente diritto di voto e solo la domenica mattina del voto, può aprire le buste di voto contenenti le schede votate.

Dopo la chiusura delle operazioni di voto, l'ufficio elettorale, procede a:

- conteggiare le schede rinvenute nell'urna e quelle votate per corrispondenza, verificando se il loro numero corrisponde all'elenco dei votanti;
- numerare le schede;
- verbalizzare le operazioni effettuate.

L'ufficio elettorale, a spoglio ultimato, trasmette all'ufficio cantonale i risultati del Comune ed il materiale dell'elezione. Il materiale dell'elezione è inviato in plico sigillato alla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici.

In caso di ricorso il materiale è a disposizione del Consiglio di Stato. L'ufficio elettorale trasmette copia dell'elenco dei votanti e del verbale al Municipio.

22. Ufficio cantonale di accertamento (articolo 36 LEDP)

L'Ufficio cantonale di accertamento è costituito dal Consiglio di Stato.

23. Proclamazione dei risultati (articolo 42 LEDP)

A spoglio ultimato il Consiglio di Stato proclama i risultati e li pubblica sul Foglio ufficiale.

24. Difetto della maggioranza assoluta; ulteriori operazioni di voto (articolo 64 e 65 LEDP)

Nel caso in cui per l'elezione dei Giudici di pace supplenti dei Circoli di Balerna e Faido, la maggioranza assoluta non fosse raggiunta, le assemblee dei Comuni componenti questi Circoli sono convocate per **domenica 31 marzo 2024**. Di ciò viene dato avviso nel Foglio ufficiale.

L'elezione avverrà con il sistema della maggioranza relativa. Sono esclusi dal turno di ballottaggio le candidate e i candidati che non ottengono al primo turno un numero di voti superiori al 5% delle schede valide.

La persona candidata, tre quinti delle persone proponenti di una lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, possono depositare il ritiro della proposta di candidatura **entro le ore 18.00 di giovedì 7 marzo 2024**. Se il numero di candidature rimanenti non è superiore a quello dei seggi da assegnare si procede alle elezioni in forma tacita.

25. Ricorsi (articolo 134 LEDP)

I ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato devono essere inoltrati al Tribunale federale entro **trenta giorni dalla pubblicazione** dei risultati. Il ricorso non sospende l'entrata in carica della persona eletta.

26. Ricorso contro gli atti della procedura preparatoria (articolo 133 LEDP)

Contro ogni atto del Consiglio di Stato nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni può essere interposto reclamo al Consiglio di Stato entro tre giorni. Contro ogni atto del Municipio o del Sindaco nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro tre giorni a decorrere da quello in cui è stato compiuto l'atto.

27. Pubblicazione

Il presente decreto di convocazione delle assemblee dei Comuni componenti il Circolo di Balerna e l'assemblea del Comune di Faido per il rispettivo Circolo, per l'elezione dei Giudici di pace supplenti, è pubblicato nel Foglio ufficiale.

PER LA CANCELLERIA DELLO STATO

Il Cancelliere
Arnoldo Coduri

Il Capo Servizio
Stefano Reali